

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
ED UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI.**

Approvato con deliberazione consiliare nr. 26/2002

Modificato con deliberazione consiliare nr. 42/2002

Nuovo regolamento approvato da ultimo con deliberazione del C.C. n. 87 in data 26.11.2008

ART. 1 - FINALITA'

1- Il Comune di San Michele a Tagliamento, nell'intento di favorire e valorizzare un corretto utilizzo del tempo libero mediante l'esercizio di attività motorie, sportive e/o ricreative, mette a disposizione delle Società Sportive, delle Associazioni e dei Gruppi di Cittadini organizzati, non aventi finalità di lucro, le palestre di cui ha la proprietà e/o la disponibilità.

2- Lo status di sodalizio "non avente finalità di lucro" deve poter essere evinto dallo Statuto o dall'Atto Costitutivo e deve essere esplicitato anche con:

- a. la previsione che gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- b. l'obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- c. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

ART. 2 – UTILIZZO DELLE PALESTRE

1- La fruizione delle strutture in argomento è consentita, nei limiti e secondo le disposizioni del presente regolamento, mediante apposite concessioni d'uso a tempo determinato con orario prestabilito, e secondo i criteri di cui al successivo art. 4.

2- Le Associazioni Sportive che richiedono l'utilizzo delle palestre devono essere iscritte al Registro Comunale delle libere forme associative.

3- In deroga a quanto sopra, e previa valutazione dell'Ufficio comunale competente in materia di sport, il Comune può motivatamente concedere l'uso delle palestre anche a gruppi spontanei, sempre secondo i criteri di cui al successivo art. 4.

4- Le attività praticate nelle palestre dovranno essere compatibili con le caratteristiche delle palestre richieste e tali da non arrecare alcun danno alle stesse.

5- L'Amministrazione Comunale può riservarsi l'utilizzo delle palestre per organizzare, sia direttamente sia mediante apposite convenzioni con soggetti idonei, attività sportive, di promozione dello sport e/o ricreative, a favore di minori, anziani e diversamente abili.

6- L'Amministrazione Comunale, per locali ritenuti idonei e conformi a specifiche attività sportive, può rilasciare una concessione pluriennale, da rinnovarsi annualmente a condizione che il concessionario si assuma l'onere della manutenzione ordinaria, e la stessa sia effettuata.

7- L'Amministrazione Comunale può altresì riservarsi l'uso per scopi istituzionali e se questi coincidono con autorizzazioni già rilasciate, sospenderne temporaneamente la validità ai concessionari.

ART. 3 - PALESTRE ANNESSE ALLE SCUOLE

1- Le palestre annesse alle scuole sono usufruibili per le finalità di cui all' articolo 1, una volta soddisfatte completamente le esigenze scolastiche.

2- Sugli utilizzi in questione, per le attività extra scolastiche, verrà data comunicazione alla competente istituzione scolastica della scuola interessata mediante lettera.

La stessa avrà inoltre titolo per essere tenuta costantemente informata sui fruitori e sulle modalità di utilizzo della palestra.

3- Nessun onere finanziario potrà gravare, in conseguenza di detti utilizzi, sull'istituzione scolastica interessata.

ART. 4 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1- L'utilizzo delle palestre viene concesso nel seguente ordine di precedenza in riferimento ai soggetti richiedenti:

- a. Scuole di competenza comunale con precedenza assoluta ed in maniera esaustiva sia per le palestre annesse che per quelle non annesse alle scuole.
- b. Società sportive dilettantistiche con sede in San Michele a Tagliamento, affiliate alle federazioni sportive del CONI e che partecipano a regolari campionati agonistici (per "campionati" devono intendersi tornei strutturati su più gare e non già singole manifestazioni delle varie categorie giovanili fino alle categorie seniores) regolarmente indetti dalle rispettive federazioni sportive del CONI, per quanto concerne lo svolgimento delle gare di campionato e delle relative sedute di allenamento;
- c. Società sportive dilettantistiche con sede in San Michele a Tagliamento di cui al punto precedente e altri sodalizi sportivi con sede in San Michele a Tagliamento affiliati agli Enti di Promozione sportiva del CONI per quanto riguarda lo svolgimento di altre attività sportive e ricreative. In questo ambito verranno prioritariamente soddisfatte le richieste riguardanti utenti di età inferiore ai 14 anni;
- d. Altri soggetti con sede in San Michele a Tagliamento che praticano attività motorie e sportive. In questo ambito verranno prioritariamente soddisfatte le richieste presentate dai soggetti aventi sede nella località ove è ubicata la palestra richiesta;
- e. Altri soggetti con sede fuori del territorio di San Michele a Tagliamento.

2- Nei casi in cui non risulti possibile, alla luce dei sopraelencati criteri, determinare la priorità delle richieste, il Comune provvederà, una volta espletati i necessari tentativi di accordo tra i richiedenti, a stabilire l'ordine di priorità mediante le seguenti modalità:

- a. la squadra e gli atleti che svolgono il massimo campionato nazionale;
- b. la squadra che svolge il campionato regionale o provinciale;
- c. i corsi di avviamento allo sport per bambine e bambini sotto gli 11 anni;
- d. i corsi di avviamento allo sport per ragazze e ragazzi tra i 12 e 14 anni;
- e. impossibilità, per caratteristiche dell'attività promossa o dell'utenza, di utilizzare altre palestre rispetto a quella richiesta;
- f. numero di utenti dell'attività che risulta non soddisfatta;
- g. monte ore complessivo di utilizzo di palestre comunali già concesse (viene privilegiato il richiedente con minor numero di ore concesso);
- h. sorteggio.

3- Potranno essere rilasciate concessioni di breve periodo per manifestazioni sportive e tornei delle federazioni sportive di livello nazionale, interregionale, regionale che diano lustro alla città di San Michele a Tagliamento, privilegiando quelle con il maggior numero di atleti, fatte salve le priorità per i campionati federali autorizzati.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1- Gli utilizzi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), sono onerosi.

2- Le tariffe, stabilite per ogni ora di utilizzo e rapportate ai costi sostenuti dal Comune, sono determinate dall'Amministrazione Comunale. La stessa Amministrazione può disporre le seguenti riduzioni alle tariffe orarie:

riduzione del 50% a favore di:

- Associazioni sportive dilettantistiche con sede in San Michele a Tagliamento, affiliate agli Enti di Promozione sportiva e/o alle federazioni sportive del CONI, che partecipano a regolari campionati agonistici (per "campionati" devono intendersi tornei strutturati su più gare e non già singole manifestazioni, delle varie categorie giovanili fino alle categorie seniores) indetti dalle rispettive federazioni, per quanto concerne lo svolgimento delle gare di campionato e delle relative sedute di allenamento;

3- E' altresì facoltà insindacabile dell'Amministrazione Comunale concedere l'utilizzo gratuito in caso di manifestazioni o iniziative patrocinate dal Comune o che abbiano un rilevante interesse collettivo o che, più in generale, diano lustro al nome della Città.

4- Allo stesso modo l'Amministrazione Comunale può prevedere la gratuità per gli utilizzi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), limitatamente allo svolgimento di gare di campionato.

ART. 6 – PAGAMENTO DELLE TARIFFE

1-I pagamenti delle tariffe dovranno avvenire a mezzo il modulo di conto corrente postale, o versamento presso la tesoreria comunale come segue: con cadenza semestrale(30 giugno e 31 dicembre), entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'Ufficio comunale competente in materia di sport.

2-In caso di non ottemperanza l'Ufficio comunale competente in materia di sport provvederà, entro i successivi 15 giorni, ad inoltrare apposita diffida e, successivamente, alla revoca della concessione e al recupero del dovuto secondo le forme di legge.

3- I pagamenti delle tariffe relative agli utilizzi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) sono disciplinati da appositi accordi tra il Comune e gli Enti competenti sulle scuole utilizzanti le strutture concesse.

ART. 7 – CAUZIONE

1-Ogni concessionario versa al Comune una cauzione di € 100,00, al rilascio dell'autorizzazione, a garanzia del corretto utilizzo della palestra concessa;

2-La cauzione potrà essere prestata mediante:

- a. quietanza comprovante il versamento alla Tesoreria Comunale oppure mediante consegna di assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di San Michele al Tagliamento;
- b. polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. della legge sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959, n° 449, o rilasciata da Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero Tesoro, Bilancio e Programmazione economica;

3- La restituzione della cauzione sarà disposta entro 30 giorni dalla fine dell'utilizzo, fatta salva la restituzione di somme versate in contanti nei mesi di dicembre e gennaio, previa redazione in contraddittorio del verbale di fine utilizzo della palestra di cui al successivo art. 11.

4- Fatti salvi ulteriori diritti di rivalsa, il Comune ha il diritto di trattenere la cauzione, in tutto o in parte, per eventuali danni arrecati alle strutture e alle attrezzature, ovvero per gravi inadempienze in ordine al pagamento delle tariffe, o per il mancato pagamento delle tariffe nei modi e termini indicati all'art. 6.

5- Le scuole di competenza comunale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) sono esentate dal prestare cauzione.

6- La Giunta Comunale ha la facoltà, in sede di fissazione delle tariffe per l'utilizzo delle palestre, di adeguare l'importo della cauzione.

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1- La domanda per l'utilizzo delle palestre, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, scaricabile anche dal sito internet del Comune, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dovrà contenere:

- a. l'indicazione della struttura di cui si richiede l'uso;
- b. l'indicazione precisa di periodi, giorni ed orari di utilizzo richiesti;
- c. l'attività che vi si intende esercitare;
- d. la specificazione tipologica dell'attività societaria con ogni utile elemento per consentire la definizione delle precedenza e il trattamento tariffario (statuto o atto costitutivo, e attestato di affiliazione alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione sportiva ove non già depositati; specificazione tipologica delle attività di cui ai singoli utilizzi, ecc.);
- e. indicazione nominativa del/dei responsabile/i tecnico/i dell'attività sportiva, che saranno presenti in palestra durante lo svolgimento dell'attività;
- f. dichiarazione di accettazione delle norme di cui al presente Regolamento.

2- Alla domanda dovrà essere allegato:

- a. un prospetto da cui risultino, sempreché non si evincano dal bilancio, il numero di iscritti e le relative quote di iscrizione, il numero di ore in cui si articolerà ogni singolo corso e il presumibile numero dei partecipanti.
- b. dichiarazione riguardante la copertura assicurativa di ogni fruitore della palestra.

3- Le domande di utilizzo delle palestre, siano esse annesse o meno alle scuole, per il periodo della "stagione agonistica" (si intende con questa espressione il periodo indicativamente compreso tra il mese di settembre ed il successivo mese di giugno), o per significative frazioni della stessa, devono pervenire al Comune entro il 31 luglio di ogni anno. Le domande presentate dopo tale data, saranno prese in considerazione solo una volta soddisfatte quelle pervenute entro il termine.

4- Le domande relative agli utilizzi delle palestre per singole giornate o per limitati periodi e quelle tese a modificare concessioni già rilasciate devono pervenire al Comune almeno 5 giorni prima della data di utilizzo richiesto o di quella oggetto di modifica. Detti termini vengono innalzati a 30 giorni nel caso di palestre annesse a scuole, tenuto conto delle procedure da attuarsi di cui all'art. 3.

ART. 9 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1- Il rilascio delle concessioni di cui al presente Regolamento è di competenza del Comune (Ufficio comunale competente in materia di sport).

2- Per concessione d'uso di una palestra si intende l'accesso e l'utilizzo dei locali adibiti materialmente alle attività ginniche e motorie, agli spogliatoi e servizi igienici, nonché altri locali presenti non oggetto di specifica inibizione.

3- Le palestre si intendono servite di acqua, luce e, nei periodi prescritti, riscaldamento.

4- Le attrezzature di cui sono dotate le palestre sono a disposizione dei concessionari, salvo contrario parere del concedente.

5- L'Ufficio comunale competente in materia di sport curerà, entro il 31 agosto di ogni anno, la redazione del piano annuale di utilizzo delle palestre alla luce delle domande regolarmente prodotte.

6- Potranno essere rilasciate in via transitoria, e comunque fino alla redazione del piano annuale, concessioni provvisorie.

7- Il rilascio delle concessioni implica per il concessionario il pagamento, ove previsto, delle relative tariffe con le modalità di cui all'art. 6. Eventuali rinunce, totali o parziali, agli utilizzi oggetto di concessione avranno effetto per quanto riguarda il pagamento delle tariffe a partire dal quinto giorno successivo alla loro acquisizione (a tale proposito farà fede la data di acquisizione del Protocollo del Comune).

8- Le concessioni per utilizzi diversi da quelli scolastici sono revocabili in qualsiasi momento per esigenze di interesse pubblico sopravvenute e valutate insindacabilmente dal Comune.

9- Il Comune assicura l'agibilità generica della struttura concessa quale palestra per attività ginnico - sportive per uso scolastico. Il concessionario è tenuto a verificare l'agibilità per il proprio uso sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1- Con il rilascio della concessione, il concessionario, oltre che all'osservanza di quanto previsto dai precedenti articoli, è obbligato a:

- a. utilizzare la palestra concessa per le attività e negli orari dichiarati in sede di domanda e specificati nella concessione;
- b. non utilizzare la palestra concessa per attività contrarie alle finalità e principi del presente Regolamento e per attività che possono danneggiare la struttura e le attrezzature o arrecare danno o disturbo a terzi;
- c. sollevare il Comune e, nel caso di palestre annesse a scuole, l'Istituzione Scolastica competente da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti e danni che possono accadere durante l'utilizzo tanto a persone che a cose;
- d. comunicare tempestivamente all'Ufficio comunale competente in materia di sport i danni alla struttura e/o alle attrezzature verificati all'inizio del proprio turno di utilizzo;
- e. rispondere dei danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature durante e/o in conseguenza dell'utilizzo;
- f. tenere estraneo il Comune e, nel caso di palestre annesse a scuole, l'Istituzione Scolastica competente, ai rapporti del concessionario con terzi per l'espletamento dell'attività;
- g. provvedere alla custodia della palestra per tutto il tempo di utilizzo e alle pulizie della stessa successivamente all'utilizzo stesso, indicando chi provvederà a tali incombenze, salvo nei casi delle palestre che sono provviste di custode e di diversa disposizione dell'Amministrazione comunale;
- h. non consentire l'accesso alla palestra ai propri atleti, associati e utenti se non accompagnati dal Responsabile tecnico o incaricato di cui all'art. 8, comma 1;
- i. garantire che gli utenti della palestra calzino scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie di gioco dell'impianto e, comunque, calzature che non lascino segni sul pavimento delle palestre;
- j. garantire l'osservanza del divieto di fumare nella palestra e nei locali attigui (spogliatoi, tribune, magazzini, ecc.); del divieto di introdurre nell'impianto animali, automezzi, motocicli, biciclette e/o qualsiasi altro veicolo; del divieto di giocare a calcio con palloni di cuoio o gomma (la pratica del calcetto è consentita esclusivamente con gli appositi palloni e sulla base di apposita concessione).

2- Il concessionario è tenuto, all'atto del rilascio della concessione, a sottoscrivere apposita e specifica dichiarazione di osservanza degli obblighi di cui al precedente comma, nonché di assunzione di responsabilità.

ART. 11 – VERBALE DI CONSEGNA E DI RESTITUZIONE

1- Alla consegna dei locali, degli impianti e delle attrezzature, unitamente ad una copia delle chiavi per l'accesso, alle Associazioni e ai gruppi sportivi per l'attività della "stagione agonistica", verrà redatto dall'Ufficio comunale competente in materia di sport, un verbale di consistenza, sottoscritto per accettazione dal concessionario, da cui risulti lo stato dei locali, la qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali in dotazione alla palestra.

2- Al termine dell'attività, contestualmente alla riconsegna delle chiavi, sarà redatto in contraddittorio un verbale di restituzione.

3- Di ogni eventuale danno al patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune che dovesse essere riscontrato, sarà ritenuto responsabile il concessionario, cui saranno addebitate dal Comune le spese per la rifusione del danno.

ART. 12 - SORVEGLIANZA - REVOCA CONCESSIONI

1-La sorveglianza delle palestre, oltre che ai concessionari, è affidata al Comune che provvederà tramite propri incaricati e, nel caso di palestre annesse a scuole, anche a quella della competente Istituzione Scolastica.

2- Una volta riscontrate inadempienze da parte del concessionario il Comune, dopo formale contestazione, adotterà i seguenti provvedimenti:

- a) diffida al primo accertamento;
- b) sospensione temporanea per n. 5 giornate di attività al secondo accertamento;
- c) sospensione temporanea per n. 10 giornate di attività al terzo accertamento;
- d) revoca della concessione al quarto accertamento.

3- Si prescinde da detta gradualità di provvedimenti procedendo direttamente alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) svolgimento di attività aventi evidenti finalità di lucro;
- b) svolgimento di attività difformi da quelle autorizzate;
- c) arbitraria estensione dei periodi e/o fasce orarie di utilizzo autorizzate;
- d) danni alla struttura concessa procurati non accidentalmente o per inosservanza di quanto previsto al comma 1 dell'art. 10.

4- Il Comune può, altresì, procedere alla revoca della concessione nel caso in cui, effettuati d'ufficio i lavori necessari a seguito dell'inadempimento da parte del concessionario, questi non provveda a rimborsare il Comune dell'importo pagato e all'eventuale risarcimento del danno dallo stesso subito, entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABBROGAZIONI NORME PRECEDENTI

In sede di prima applicazione i termini di cui all'art. 8, comma 3, e art. 9, comma 5, sono posticipati rispettivamente al 31 luglio 2009 e 31 agosto 2009.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato quello attualmente in vigore approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 09.04.2002, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 in data 05.06.2002.